

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

ATO5-FROSINONE S.P.A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

REGOLAMENTO UTENZA

- Servizio Idrico
 - Servizio Fognatura
- PROVINCIA di FROSINONE
Segreteria Tecnico Operativa A.T.O. N. 5



Copia conforme all'originale, depositato
agli atti di questo S.T.O.. Si compone di
n. 18 Fogli e si rilascia in carta.....
di ufficio..... A richiesta
Frosinone il 26 GIU 2003
Il Dirigente

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci
Del 17 Maggio 2002

e
con Determina Presidenziale N° 02 del 18 Luglio 2002

Allegato "G" (G/1- G/2) alla Convenzione di Gestione



Segreteria Tecnica Operativa

PROVINCIA DI FROSINONE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marini)

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

REGOLAMENTO UTENZA

- Servizio Idrico

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)



INDICE

INTRODUZIONE 4

PARTE GENERALE..... 5

TITOLO I - COMPITI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO..... 5

 Art.1 - *Attribuzioni del gestore* 5

 Art.2 - *Oggetto del Regolamento*..... 5

 Art.3 - *Scopo del Regolamento*..... 6

 Art.4 - *Ambito di efficacia del Regolamento* 6

TITOLO II - ESAZIONE..... 6

 Art.5 - *Rilevazione dei consumi* 6

 Art.6 - *Fatturazione dei consumi* 7

 Art.7 - *Condizioni tariffarie*..... 7

 Art.8 - *Corrispettivo per i servizi di fornitura acqua potabile*..... 7

 Art.9 - *Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione*..... 8

 Art.10 - *Altri corrispettivi ed indennità di mora* 8

 Art.11 - *Consegna fattura*..... 9

 Art.12 - *Pagamento fattura*..... 9

 Art.13 - *Foro Competente - Elezione di Domicilio*..... 9

 Art.14 - *Comunicazione e Garanzia all'Utente*..... 10

 Art.15 - *Identificazione del personale* 10

 Art.16 - *Comunicazione e Garanzia all'Utente*..... 10

 Art.17 - *Dati personali (L.31.12.96, n. 675, art.10)*..... 11

 Art.18 - *Cessazione effetti norme e discipline precedenti eventuali contrarie*.11

PARTE I -LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA..... 12

TITOLO I - USI DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE - 12

 Art 1 - *Sistema di distribuzione dell'acqua*..... 12

 Art.2 - *Utilizzazione e tipi di utenze*..... 12

 Art.3 - *Tipi di fornitura* 14

 Art.4 - *Richiesta di somministrazione e preventivo* 15

 Art.5 - *Concessioni provvisorie*..... 16

 Art.6 *Opera di presa* 16

 Art.7 - *Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa*..... 18

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Antonio Scattoli)

Art.8 - Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall'opera di presa	18
Art.9 - Impianto interno	18
Art.10 - Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione	20
Art.11 - Posa in opera dei contatori	20
TITOLO II - MISURAZIONE DELL'ACQUA	21
Art.12 - Uso e misurazione dell'acqua	21
Art.13 - Autodenuncia dei quantitativi prelevati da pozzo privato.	21
Art.14 - Apparecchi di misura - Consumi - Utilizzazioni irregolari - Penali	22
Art.15 - Contatori generali e divisionali	23
Art.16 - Funzionalità dei contatori	23
TITOLO III - CONTRATTI E RISCOSSIONI	24
Art.17 - Durata e scadenza del contratto	24
Art.18 - Spese inerenti la somministrazione dell'acqua	24
Art.19 - Cambiamento di utente	24
Art.20 - Variazione d'uso	25
Art.21 - Divisione dell'immobile	25
Art.22 - Fallimento dell'utente	25
Art.23 - Contratti per erogazione a contatore	26
Art.24 - Nolo contatore	26
Art.25 - Impianti per uso pubblico	26
Art.26 - Sospensione della fornitura per motivi tecnici	27
Art.27 - Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza	28



ASSEMBLEA GENERALE
(19/05/2015)



INTRODUZIONE

Di seguito viene riportata la bozza di Regolamento del servizio idrico nell'Ambito Territoriale Ottimale n°5 Lazio Meridionale – Frosinone.

Questa ATI si impegna a sottoporre la bozza di Regolamento all'Autorità di Ambito per le dovute osservazioni, integrazioni e/o modificazioni.

Si fa presente che la bozza di documento allegata è stata redatta considerando:

1. l'esperienza di gestione del servizio idrico integrato dell'Associazione Temporanea di Imprese, con particolare riferimento ad ACEA;
2. gli elementi costitutivi acquisiti sull'argomento, direttamente presso i Comuni più popolosi ricadenti nell'A.T.O. n°5;
3. le normative vigenti in materia di servizi idrici e tutela delle acque.

Il Regolamento di somministrazione rimane comunque fondamentale per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico-operativo il rapporto tra l'Azienda e l'utente.

Una copia del Regolamento Idrico ed una copia della Carta dei servizi dovranno essere consegnati agli utenti all'atto di stipula del contratto.

Sarà attivato un sito web, con accesso gratuito, dove potranno essere scaricati dall'utente, fra l'altro, sia il Regolamento Idrico che la carta dei servizi.


PARTE GENERALE**TITOLO I - COMPITI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO****Art.1 - Attribuzioni del gestore**

Il Gestore provvede, alla gestione diretta, tecnica ed amministrativa, del Servizio Idrico Integrato (dalla produzione e distribuzione dell'acqua per usi multipli, al suo allontanamento, depurazione e scarico nei corpi ricettori), su tutto il territorio di competenza, attraverso lo svolgimento di specifiche attività di controllo, trattamento, tutela, progettazione e costruzione di nuovi impianti nel territorio di competenza.

Per la gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente, il Gestore adotta il presente Regolamento, con cui disciplina la somministrazione dell'acqua, nei limiti della disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito e sue successive modifiche ed integrazioni.

Secondo le disposizioni dell'art. 14 della Legge n. 36/94, il Gestore determina i criteri e le modalità di fatturazione e riscossione delle tariffe dovute per il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Art.2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Gestore e gli utenti per quanto riguarda il Servizio Idrico ed per oggetto:

- le indicazioni tecniche per la realizzazione e la gestione delle utenze
- la misurazione dell'acqua
- i contratti e riscossioni



Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti locali relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

Art.3 - Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea su tutto l'Ambito Territoriale Ottimale .

Art.4 - Ambito di efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento sarà presentato all'Autorità di Ambito e sarà soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della relativa delibera.

Esso avrà validità in tutto il territorio di competenza e i comuni interessati saranno tenuti a prenderne atto e ad inserirlo come parte, integrante del locale regolamento comunale di igiene, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni.



TITOLO II - ESAZIONE

Art.5 - Rilevazione dei consumi

La rilevazione dei consumi viene effettuata almeno due volte l'anno secondo un programma di lettura redatto dal Gestore con le seguenti modalità:

- lettura dei contatori eseguita, almeno due volte l'anno da incaricati del Gestore muniti di tesserino di riconoscimento, ai quali l'utente si impegna a permettere il libero accesso ai propri locali sia per dette operazioni sia per ispezioni agli impianti del Gestore;
- lettura a distanza dei contatori effettuata dal Gestore con opportuni mezzi tecnologici, ove prevista;
- comunicazione di autolettura da parte dell'utente o trasmissione per via telefonica o informatica (INTERNET);

II. SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Riccardo Mazzini)

DIRETTORE GENERALE


Nei casi in cui non sia possibile la rilevazione diretta si procederà ad una stima dei consumi sulla base dei consumi abituali del singolo utente ricavati dall'analisi delle fatture precedenti.

Art.6 - Fatturazione dei consumi

Il Servizio Idrico viene fatturato dal Gestore in applicazione delle normative tariffarie e fiscali vigenti.

Il Gestore provvede alla fatturazione dei consumi con cadenza trimestrale, salvo diverse indicazioni per specifiche tipologie di utenza. In tal caso il Gestore, inoltre, comunica all'utente la periodicità di fatturazione a lui riferita.

In caso di inesattezze della fatturazione, l'utente può richiedere la rettifica della fattura.

Effettuate le necessarie verifiche, il Gestore provvede all'eventuale rettifica; le relative modalità sono indicate nella Carta del servizio idrico.

Nel caso di nuovi utenti i consumi stimati saranno inizialmente assimilati a quelli medi abituali per la stessa tipologia di utenza.

Art.7 - Condizioni tariffarie

Il prezzo di vendita finale del servizio idrico integrato è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile, determinati sulla base delle tariffe approvate dall' A.ATO, e da quello relativo al servizio di fognatura e depurazione.

Art.8 - Corrispettivo per i servizi di fornitura acqua potabile

I componenti del prezzo del servizio di fornitura acqua potabile sono: nolo contatore, minimo garantito quale quota fissa per disponibilità del servizio, tariffa ed imposta sul valore aggiunto.

Le tariffe di vendita costituiscono il corrispettivo delle prestazioni del Gestore, sono stabilite sulla base della normativa vigente, e sono quelle approvate dall'ATO n° 5.

Le tariffe sono differenziate secondo l'uso dell'acqua potabile e secondo gli scaglioni di consumo periodico.

L'IVA costituisce un'imposta diretta sui consumi e viene riscossa dal Gestore e versata all'Erario secondo le modalità previste dalla legge 633/73.

Art.9 – Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione

Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura il corrispettivo è costituito dal prezzo del servizio di fognatura e depurazione e della relativa imposta sul valore aggiunto, in base alla legislazione vigente.

La somma fatturata viene determinata applicando le tariffe della fognatura e della depurazione, stabilite nel quadro della vigente normativa, ed approvate dall'ATO n°5.

Per le utenze industriali la quota tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è determinata e riscossa sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate, in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art.10 – Altri corrispettivi ed indennità di mora

Contestualmente ai consumi potranno venire inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori, quali, esemplificativamente: corrispettivi di servizi forniti dall'azienda, rimborsi spese o arrotondamenti degli importi fatturati quota fondo di garanzia, interessi di mora.

Gli interessi moratori, nel caso di ritardo pagamento e ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura, verranno fatturati con la prima bolletta emessa successivamente al pagamento della bolletta morosa.

Art.11 - Consegna fattura

La fattura è consegnata a cura del Gestore all'indirizzo di fornitura del servizio idrico ovvero ad altro recapito, se espressamente indicato dall'utente.

L'utente comunica al Gestore le variazioni di recapito od altre circostanze che possano rendere inefficace l'invio di fatture, avvisi od ogni eventuale comunicazione da parte del Gestore. L'utente comunica altresì eventuali casi di mancato recapito di fatture per periodi prolungati.

Art.12 - Pagamento fattura

Le somme dovute per il Servizio Idrico e tutte le altre somme dovute al Gestore e riportate nella fattura, devono essere pagate entro i termini e con le modalità nella stessa indicati.

Decorso il termine di scadenza, il Gestore applicherà un' indennità di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, per i giorni trascorsi dalla data di scadenza alla data di pagamento.

L'indennità calcolata nei modi sopra indicati verrà, di norma, addebitata sulla fattura emessa successivamente al pagamento.

Durante lo stato di morosità, il Gestore si riserva comunque la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso, salva ogni altra azione per il recupero del proprio credito e delle eventuali ulteriori somme allo stesso dovute, compresi gli interessi di mora.

Il ripristino della fornitura sospesa per morosità e in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Gestore; le spese di riallaccio predeterminate verranno addebitate sulla fattura emessa successivamente alla data di riallaccio.

Art.13 - Foro Competente - Elezione di Domicilio

Al fini della gestione del rapporto relativo al Servizio Idrico Integrato, si elegge domicilio nel luogo dove avviene l'erogazione del servizio stesso

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Mammì)

salvo il caso in cui l'utente richieda espressamente il luogo, se diverso, della propria residenza nell'ambito del territorio nazionale.

Art.14 - Comunicazione e Garanzia all'Utente

Le comunicazioni del Gestore all'utente sono effettuate a mezzo avviso in fattura, posta ordinaria od altro mezzo scritto e si intendono efficaci se indirizzate all'ultimo recapito indicato dall'utente.

Le comunicazioni di carattere generale sono effettuate con i consueti mezzi di comunicazione di massa (giornali, mezzi radiotelevisivi, cartellonistica, sito web etc).

Nell'ambito delle iniziative tendenti a salvaguardare la qualità del servizio reso all'utenza, il Gestore assicura la massima pubblicità ed informazione circa le condizioni di svolgimento del servizio ed il rispetto della normativa e delle procedure da esso adottate.

In particolare, il Gestore è tenuto a promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua ed a garantire all'utente la più ampia e immediata informazione in ordine alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti ed alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

Art.15 - Identificazione del personale

I dipendenti e gli incaricati del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.16 - Comunicazione e Garanzia all'Utente

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'utente ha diritto ad avere copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriana Martini)

Il Gestore si riserva la facoltà di modificare, con provvedimento motivato e d'intesa con l'ATO, le disposizioni del presente regolamento.

Il Gestore provvederà a darne avviso all'utenza a mezzo stampa e con altri mezzi di informazione previsti e contemplati nella Carta dei Servizi.

Copia del regolamento sarà disponibile sul sito web del Gestore.

Art.17 – Dati personali (L.31.12.96, n. 675, art.10)

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente e per la stesa stipulazione del rapporto di fornitura, nonché della sua gestione, la quale risulterebbe materiale impossibile in carenza o parziale difetto delle informazioni richieste.

ACM S.p.A. si impegna, come da informativa consegna all'atto della stipula del rapporto di fornitura, affinché i dati siano resi accessibili solo ai propri operatori nell'esercizio delle diverse attività aziendali, secondo modalità tali da impedire perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.

Art.18 – Cessazione effetti norme e discipline precedenti eventuali contrarie.

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline inerenti il servizio di distribuzione idrico e di fognatura.

PARTE I -LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

TITOLO I - USI DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE -

Art 1 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura dell'acqua viene effettuata di norma a deflusso libero secondo il fabbisogno dell'utente/cliente, con misurazione a contatore.


Art.2 - Utilizzazione e tipi di utenze

2.1)USI CONSENTITI: l'acqua potabile sarà utilizzata direttamente dall'utente/cliente che si impegna a non usufruire per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura, né a mantenere sigilli, misuratori, impianti idrici. L'utente/cliente non può altresì cedere a terzi i diritti derivanti dall'instaurazione del rapporto di fornitura, né vendere a terzi l'acqua regolarmente somministrata, né eseguire abusivamente impianti, anche a carattere provvisorio, al fine di alimentare altri immobili non previamente autorizzati.

2.2) TIPI DI UTENZA: le utenze d'acqua potabile che il Gestore accorda, si classificano in base alle seguenti utilizzazioni:

- Uso domestico
- Uso produttivo
- Uso pubblico
- Uso zootecnico
- Uso cantiere
- Uso antincendio

USO DOMESTICO: trattasi di quelle utenze che vengono accordate per le abitazioni ad uso civile, per i negozi, gli alberghi, i magazzini, le officine, i



pubblici esercizi, ecc., ove l'acqua è esclusivamente destinata ad uso potabile ed igienico in relazione al fabbisogno dell'insediamento.

USO PRODUTTIVO: sono quelle utenze concesse alle attività produttive a carattere industriale, artigianale, commerciale, ecc., che utilizzano l'acqua per scopi diversi da quelli specificati al precedente comma.

USO PUBBLICO: trattasi delle utenze concesse ai Comuni associati e/o servizi erogati alle Amministrazioni provinciali, regionali o statali, ivi comprese relative alle c.d. "fontanine".

USO ZOOTECNICO: sono quelle utenze, accordate alle attività di allevamento.


USO CANTIERE: trattasi delle utenze concesse esclusivamente per la costruzione di immobili ovvero per il completamento di immobili al "grezzo" e comunque non provvisti del certificato di abitabilità/agibilità rilasciato dal Comune competente.

La richiesta di fornitura ad "uso cantiere" vale fino alla scadenza della concessione edilizia. La somministrazione verrà disattivata a partire da tale data, salva intervenuta proroga del provvedimento concessorio. La riattivazione verrà eseguita a seguito dell'esibizione da parte del richiedente, anche via fax, del certificato di abitabilità/agibilità.

In caso di avvenuta chiusura del misuratore all'utente/cliente saranno addebitate le spese di riapertura.

USO ANTINCENDIO: trattasi delle utenze concesse a favore degli Enti Pubblici o aziende private per i soli interventi di estrema necessità. Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal Gestore e non possono essere in alcun modo destinati ad utilizzo diversi da quello relativo alla spegnimento di incendi.

La prese di allacciamento devono essere complete di contatore per la rivelazione dei consumi. Le valvole, o saracinesche, poste tra la tubazione di fornitura dell'acque e gli idranti (colonnine), dovranno essere mantenute permanentemente in posizione di apertura, eccezione fatta per le prese



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)



sprovviste di misuratore che restano sigillate fino alla posa in opera del misuratore da parte del Gestore.

L'utilizzo, per qualsiasi occorrenza, del contatore antincendio, dovrà essere comunicato dall'utente/cliente al Gestore, entro le 24 ore successive onde permettere la conseguente rivelazione dei consumi.

Il Gestore non ha responsabilità alcuna in ordine alla pressione ed alla portata dell'acqua al momento dell'uso e conseguentemente all'efficacia del sistema antincendio, in particolare per prelievi superiori a quelli previsti.

ALTRI USI: usi diversi da quelli precedentemente indicati potranno essere consentiti dal Gestore in relazione a fabbricati muniti di concessione o autorizzazione edilizia (dalla quale si evinca che il progetto prevede anche i servizi igienici) ovvero, se trattasi di immobili sprovvisti di provvedimento concessorio, in caso di espressa autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.


Il Gestore potrà, a propria discrezione, chiedere inoltre all'utente/cliente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l'uso dell'acqua potabile.

L'uso dell'acqua potabile per il consumo domestico è proprietario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Art.3 - Tipi di fornitura

La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alle unità immobiliare da servire.

1. fornitura unica: trattasi del caso in cui il rapporto di fornitura deve essere richiesto al proprietario dell'immobile cui la somministrazione afferisce, ovvero dall'utilizzatore effettivo del servizio.
2. fornitura plurima: quella destinata ai condomini per i quali l'amministratore risulta obbligatorio ai sensi di legge.

SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)**Art.4 - Richiesta di somministrazione e preventivo**

Per ottenere la somministrazione di acqua l'interessato deve presentare al Gestore specifica richiesta, accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile e dalla documentazione richiesta dalle leggi urbanistiche vigenti pro tempore.

Il Gestore, accertata la possibilità della somministrazione, redigerà il preventivo dettagliato dei lavori per l'opera di presa, come successivamente definita, e segnalerà le condizioni tecniche di fornitura.

Il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà sottoscrivere, per accettazione, il preventivo di cui sopra e, contestualmente, versare una somma a titolo di anticipazione del costo dell'opera di presa, pari all'importo del preventivo.

Nel preventivo verrà indicata la quota piezometrica di esercizio (quota terreno + pressione minimo di esercizio) sulla base della quale gli utenti potranno dimensionare e realizzare gli impianti interni.


Qualora durante l'esecuzione dei lavori l'utente richiedesse una qualsiasi modifica o variante delle opere previste dal preventivo, ovvero tale modifica o variante si rendesse necessaria il Gestore rimetterà all'utente medesimo una fattura con il dettaglio delle eventuali maggiori spese.

Eseguiti i lavori, il richiedente sarà invitato a sottoscrivere il formale contratto di utenza contestualmente al versamento di un deposito in contanti pari all'importo dei consumi impegnati per il periodo di un semestre.

Tale deposito, che viene versato a garanzia dei pagamenti, può essere variato nel caso di eventuali variazioni di tariffe superiori al 50% di quelle in base alle quali è costituito il deposito.

Alla scadenza del contratto detto deposito sarà restituito all'utente con la detrazione di quanto fosse da lui dovuto al Gestore per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.

qc



PROVINCIA
DI
CANTÙ

Art.5 - Concessioni provvisorie

A richiesta, il Gestore può concedere erogazioni provvisorie di acqua per la durata non inferiore ad un mese, non superiore a sei mesi e per la quantità di volta in volta concordata nel rispetto dei livelli minimi di servizio.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelievi occasionali.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta per tutto il periodo concesso.

L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato tramite una successiva fattura di conguaglio.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta costituendo questa il consumo minimo da lui impegnato.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente.



Quindici giorni prima della scadenza, l'utente dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione che, peraltro, non potrà superare la durata complessiva di un anno.

Per le somministrazioni provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

Art.6 Opera di presa

Sotto la denominazione di "opera di presa" si intendono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.

COMP. TRIB. CANTÙ



L'opera di presa viene eseguita dal Gestore nel luogo, con le modalità ed i criteri da esso ritenuti opportuni.

La spesa relativa è a carico dell'utente, che ne corrisponderà l'importo con le modalità indicate nell'art.1.

La manutenzione e riparazione della parte di opera di presa posta su proprietà privata sarà eseguita a cura del Gestore.

Sono eseguite a cura del Gestore ed a spese dell'utente le riparazioni sul gruppo contatore a valle del contatore stesso e sullo sportello della nicchia o sul bauletto porta contatore.

Il Gestore preavviserà l'utente della riparazione da eseguire, sempre che questa non rivesta carattere di urgenza nel qual caso si provvederà immediatamente, senza alcun preavviso .

Tutti gli eventuali lavori per modifiche o spostamenti delle opere di presa, quale che ne sia il titolo di proprietà, se richiesti dall'utente o da cause ad esso addebitabili, saranno eseguiti, a spese dell'utente, dal Gestore.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa saranno eseguite dal personale del Gestore o da ditte all'uopo autorizzate.

È fatto tassativo divieto all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni sulla parte dell'opera di presa.

Contravvenendo a tale disposizione, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Gestore non è responsabile dei danni a terzi di qualsiasi specie ed entità che avessero a verificarsi a causa di quella parte dell'opera di presa insistente su aree private non gravate da uso pubblico.



PROVINCIA DI F...

[Handwritten signature]

Art.7 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto insistente su proprietà privata dell'utente ai sensi del precedente articolo.

L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione.

L'utente deve attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo sul contatore e sulle derivazioni

Art.8 - Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall'opera di presa

Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione di acqua il Gestore debba installare tutta o parte dell'opera di presa su terreni o strade di proprietà privata, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nullaosta a che siano costituite sui terreni o sulle strade di proprietà privata le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

Nel suddetto nullaosta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo o della strada concede gratuitamente al Gestore la facoltà di attraversare l'uno o l'altra, affinché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

Art.9 - Impianto interno

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interna a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, sono a cura e spese dell'utente.

ROSA
ANDREANI

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)


L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente pro tempore in materia di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e devono essere adatti alla pressione di esercizio secondo le indicazioni del Gestore.

L'impianto interno dovrà essere eseguito in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza. Inoltre, dovrà assicurare la funzionalità delle utilizzazioni tenuto conto delle condizioni tecniche di fornitura.


In ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di acque provenienti dagli impianti interni con disconnessioni idrauliche a pelo libero. L'introduzione di eventuali impianti di sollevamento o di disconnettori in pressione, eseguiti, come riportato negli schemi in figura seguente, a valle del contatore aziendale, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Gestore.

SCHEMI DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CONSENTITI PER USO ACQUA POTABILE

● SCHEMA 1



● SCHEMA 2



È vietato usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possano determinare rischi per terzi.

Il Gestore ha la facoltà di fare ispezionare e verificare, dal proprio personale munito di tessera di riconoscimento, l'impianto interno al solo fine di accertare che lo stesso non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecnico ed igienico degli impianti aziendali.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

Se venisse accertato il pregiudizio, il Gestore inviterà l'utente ad eliminarne, nel corso di 15 giorni, la causa; trascorso tale periodo il Gestore sospenderà la somministrazione dell'acqua. Nel caso che riterrà di particolare gravità si procederà, al contrario, alla sospensione immediata.

Nel caso in cui l'utente impedisse o si opponesse ingiustificatamente alle verifiche di cui sopra, il Gestore potrà sospendere l'erogazione dell'acqua dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non saranno state eseguite e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta

Il Gestore è responsabile della qualità dell'acqua somministrata all'apparecchio di misura.

Da questo in poi la responsabilità per l'uso e la qualità dell'acqua ricade esclusivamente sull'utente.

Art.10 - Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione

Il Gestore non risponde dei danni conseguenti l'interruzione del flusso dell'acqua o la diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata non direttamente imputabile a responsabilità del Gestore.

Il Gestore avvertirà, tranne nei casi di forza maggiore, preventivamente della interruzione. L'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

Art.11 - Posa in opera dei contatori

Spetta al Gestore stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore.

L'utente deve costruire il manufatto destinato a contenere il contatore in base alle disposizioni impartite dal Gestore che provvederà alla fornitura dello sportello metallico a spese dell'utente.

La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell'utente.

Tutti gli apparecchi misuratori installati dal Gestore, verranno muniti dallo stesso di sigillo metallico e di punzonatura di controllo CEE. I gruppi di misura dovranno essere bollati dal Gestore per accertare eventuali manomissioni.

Il contatore, deve essere installato in modo che possa correttamente funzionare e possa essere facilmente accessibile per la lettura e la manutenzione. In genere deve essere alloggiato in apposito manufatto al limite della proprietà privata nella posizione più vicina all'opera di presa.

Il Gestore ha facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore qualora la primitiva installazione a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Gestore e per mezzo del suo personale.

TITOLO II - MISURAZIONE DELL'ACQUA

Art.12 - Uso e misurazione dell'acqua

L'acqua viene di norma somministrata con il sistema di misura a contatore.

L'acqua somministrata per usi domestici non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario, o per usi diversi da quelli dichiarati

Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa.

Art.13 - Autodenuncia dei quantitativi prelevati da pozzo privato.

In attuazione delle norme vigenti l'Utente che si approvvigiona non solo dalla rete dell'acquedotto gestito dal Gestore, ma anche da pozzi privati, è tenuto a dichiarare i quantitativi di acqua prelevati dalle fonti diverse dal pubblico acquedotto.

A tale scopo il Gestore provvederà alla installazione di un contatore.

Art.14 - Apparecchi di misura - Consumi - Utilizzazioni irregolari - Penali

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Gestore in relazione alla natura della fornitura.

Tali apparecchi sono installati solo da parte del Gestore.

Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previa informazione e rivelazione dei consumi; i cambi o spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso.

Gli apparecchi sono di proprietà del Gestore, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato.

Le quote mensili per utenza (nolo) e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate dalle tariffe approvate dagli organi competenti.

Nel caso che dal personale del Gestore venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti nell'apparecchio di misura a garanzia della registrazione dei consumi, sarà dovuta dall'utente una penale.

Nei casi in cui sia constatata l'alterazione dei sigilli, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua l'utente, oltre alla penale di cui sopra, sarà tenuto al pagamento dell'acqua prelevata oltre la dotazione contrattuale con le tariffe previste dalla normativa vigente ed a rimborsare al Gestore tutte le spese causate dal fatto abusivo.

La determinazione dei consumi presunti di cui al comma precedente verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità di cui al comma stesso, per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di erogazione diversa.

Nei casi in cui vi sia recidiva nell'abuso o rifiuto da parte dell'utente alla immediata eliminazione dell'abuso, ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua rispettivamente fino alla eliminazione dell'abuso o al pagamento delle somme di cui sopra.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà anche essere immediatamente effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

Anche in tali casi la fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso.

In ogni caso il ripristino del flusso dell'acqua sarà subordinato al pagamento della somma determinata dovuta per l'accesso del tecnico.

Le infrazioni commesse dall'utente sono contestate dal Gestore con regolare verbale.

Il Gestore, qualora l'utente non paghi quanto dovuto in conseguenza dell'infrazione o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua e di risolvere il contratto, salva e impregiudicata l'azione penale.

Art.15 - Contatori generali e divisionali

Il Gestore di norma procederà all'installazione dei contatori del diametro idoneo per una giusta misurazione dell'acqua, tenuto conto anche delle esigenze dell'utenza.

Il consumo dell'acqua è rilevato dal contatore installato dal Gestore che non terrà in alcun conto eventuali contatori divisionali installati da terzi.

Art.16 - Funzionalità dei contatori

L'utente può richiedere al Gestore una verifica della funzionalità del contatore installato.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Gestore.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'utente o su iniziativa del Gestore, il contatore risulti difettoso, si procede al conguaglio dei consumi per il periodo che va dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione del contatore. La valutazione del consumo di acqua viene effettuata in base ai consumi abituali dell'utente, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo.

TITOLO III - CONTRATTI E RISCOSSIONI

Art.17 - Durata e scadenza del contratto

L'utente può dare disdetta in ogni momento del contratto con specifica comunicazione con almeno trenta giorni di anticipo.

Nel corso del rapporto contrattuale la tariffa di Piano potrà subire variazioni, purché autorizzata dalla competente A.A.T.O., e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura relativa al Servizio Idrico.


In caso di cessazione dell'utenza il Gestore si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa.

Art.18 - Spese inerenti la somministrazione dell'acqua

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali, provinciali o regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua, sono a carico degli utenti.

Art.19 - Cambiamento di utente

L'utente che intenda cessare di utilizzare i locali alimentati dalla fornitura idrica deve darne formale comunicazione al Gestore .



In caso contrario l'utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di acqua effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti del Gestore.

L'utente che abbia un debito verso il Gestore non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione della fornitura o altra fornitura da parte del Gestore.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Martini)

Art.20 - Variazione d'uso

L'utente potrà utilizzare l'acqua solo per l'uso dichiarato nel contratto, in caso contrario verranno applicate penali.

Art.21 - Divisione dell'immobile

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno o dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura.

I proprietari delle altre parti del terreno o dell'area fabbricabile che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Gestore e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione quali nuovi utenti.

Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, l'opera di presa si intende di proprietà comune.

Art.22 - Fallimento dell'utente

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 8 giorni potrà subentrare nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Gestore quanto dovuto dal fallito.

Art.23 - Contratti per erogazione a contatore

Nei contratti a contatore deve essere garantito il pagamento di un quantitativo d'acqua annuale da determinarsi all'atto della stipula del contratto, che secondo quanto riportato nel Disciplinare Tecnico delle Provincia di Frosinone sarà posta pari a 108 mc.

L'utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti, detto quantitativo anche se il consumo nel corso del trimestre risultasse ad esso inferiore.

Art.24 - Nolo contatore

Il Gestore provvede alla installazione e manutenzione dei contatori che sono concessi esclusivamente a nolo e per i quali l'utente deve corrispondere i canoni.

Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto a cura e spese del Gestore.

Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria o manomissione dell'utente sono eseguiti, a spese dell'utente, a cura del Gestore.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente.

In caso di trasgressione sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale.

Art.25 - Impianti per uso pubblico

Sono considerati per usi pubblici:

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade, di giardini pubblici e degli impianti sportivi pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;

d) le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni interessati e comunque secondo le condizioni eventualmente stabilite con i medesimi.

Per gli usi di cui alla lett. a), b) e c) l'acqua misurata con contatore o, limitatamente al caso c), con lenti idrometriche; per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione è a deflusso libero, senza misurazione.

E' fatto divieto di prevalere acqua: dalle fontanine pubbliche per gli usi diversi da quelli domestici; dalle bocche di innaffiamento di strade, giardini pubblici, degli impianti sportivi e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b), c).

Art.26 - Sospensione della fornitura per motivi tecnici

Il Gestore potrà sospendere o limitare la somministrazione dell'acqua potabile non solo per cause di forza maggiore (tra cui sono compresi gli scioperi e gli eventi naturali), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete acquedottistica e/o fognaria: tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno resi noti dal Gestore attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalla vigente Carta dei Servizi. Tali modalità potranno essere derogate per gli interventi previsti che non consentono la comunicazione in tempo utile.

Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a causa di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

Art.27 - Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno dell'utente/cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione in rete dell'acqua potabile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Merini)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Autorità

ATO5

LAZIO
MERIDIONALE
FROSINONE

di Ambito

Segreteria Tecnica Operativa

PROVINCIA DI FROSINONE

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

[Handwritten signature of Francesco Scalia]

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marini)

[Handwritten signature of Dr. Adriano Marini]

REGOLAMENTO UTENZA

- Servizio Fognatura

aceea

Mandataria

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCANA

AMMINISTRATORE GENERALE
Dr. Antonio Maresca

**REGOLAMENTO UTENZA
SERVIZIO FOGNATURA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>Art.1 Finalità.....</i>	5
<i>Art. 2 Ambito di applicazione</i>	5
<i>Art. 3 Definizioni</i>	5
<i>Art. 4 Competenze</i>	7
<i>Art. 5 Legislazione applicabile</i>	7
<i>Art. 6 Attivazione dello scarico.....</i>	8
<i>Art. 7 Titolarità dello scarico</i>	8
<i>Art. 8 Proprietà delle opere.....</i>	8
<i>Art. 9 Esecuzione delle opere.....</i>	9
<i>Art. 10 Manutenzione delle opere</i>	9
<i>Art. 11 Passaggio attraverso proprietà privata</i>	10
<i>Art.12 Allacciamento a quota inferiore al piano stradale</i>	10
<i>Art. 13 Strade e piazze private.....</i>	11
<i>Art. 14 Pozzi neri, fosse biologiche e vasche imhoff</i>	11
<i>Art. 15 Immissioni vietate</i>	11
<i>Art. 16 Acque bianche e assimilate.....</i>	12
<i>Art. 17 Acque meteoriche.....</i>	12
<i>Art. 18 Insediamenti temporanei.....</i>	12
<i>Art. 19 Rilevazione di volumi di scarico</i>	13
<i>Art. 20 Controllo degli scarichi</i>	13
<i>Art. 21 - Esecuzione dei controlli.....</i>	14
<i>Art. 22 - Modalità di esecuzione delle ispezioni.....</i>	15
<i>Art. 23 - Prelievo dei campioni</i>	16
<i>Art. 24 - Conservazione dei campioni.....</i>	17
<i>Art. 25 - Disposizioni operative</i>	17
<i>Art. 26 Inosservanza delle prescrizioni.....</i>	17
TITOLO II - SPECIFICHE DI ALLACCIAMENTO.....	18
CAPO I: ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI DOMESTICI.....	18
<i>Art. 27 Elaborati di progetto</i>	18
<i>Art. 28 Specifiche tecniche</i>	19
<i>Art. 29 Fognatura interna.....</i>	20

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

Art. 30 Allacciamento alla fognatura mista e separata.....	21
Art. 31 Verifica delle opere	21
Art. 32 Attivazione della rete fognaria.....	21
Art. 33 Asseverazione del Tecnico	23
Art. 34 Rilascio della dichiarazione di conformità.....	23
CAPO II ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	24
Art. 35 Elaborati di progetto	24
Art. 36 Fognatura interna.....	25
Art. 37 Impianti di pre trattamento.....	27
Art. 38 Inseidiamenti non abitativi	28
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	29
CAPO I: SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE	29
Art. 39 Allacciamento.....	29
Art. 40 Validità temporale dello scarico	29
CAPO II: SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	29
Art. 41 Acque reflue assimilabili alle domestiche.....	29
Art. 42 Condizioni di assimilabilità	30
Art. 43 Assimilabilità dello scarico industriale.....	30
Art. 44 Autorizzazione allo scarico	30
Art. 45 Validità dell'autorizzazione.....	32
TITOLO IV - ASPETTI CONTRATTUALI E TARIFFARI.....	33
Art. 46 Stipula del contratto	33
Art. 47 Parametri contrattuali	33
Art. 48 La tariffa	34
Art. 49 Tariffa per scarichi industriali	34
Art. 50 Tariffa per scarichi domestici o assimilabili.....	35
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	36
Art. 51 Contenzioso.....	36
Art. 52 Foro competente	36
TITOLO VI- RIFIUTI COSITUITI DA ACQUE REFLUE, CONVOGLIATI MEDIANTE AUTOBOTTE O ALTRI MEZZI MOBILI, AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA DEL GESTORE (ART. 36 D.LGS N.152/99 COMMA 3).....	37

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marini)

Art. 53 Campo di applicazione..... 37

Art. 54- Tipologia liquami e/o rifiuti speciali liquidi da trattare..... 37

Art. 55 - Autorizzazioni al trattamento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi 38

Art. 56 - Priorita' di trattamento liquami e/o rifiuti speciali liquidi conto terzi. 40

Art. 57 - Controlli analitici e amministrativi..... 40

Art. 58 - Contributo di smaltimento liquami e/o rifiuti speciali liquidi..... 41

Art. 59 - Penali, sospensioni e divieto di smaltimento..... 41

Art. 60 - Sospensione ricevimento scarichi 42

Art. 61 - Orario di ricevimento 43

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINANZIARIE 44

Art. 62 - Rinvio alla normativa vigente..... 44

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO..... 45

Art. 63 - Rinvio alla normativa vigente..... 45

**ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER LO SCARICO DI ACQUE
REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE..... 46**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

Fine del presente Regolamento è disciplinare l'utilizzo delle reti di fognatura nera, mista modulata convoglianti i reflui agli impianti di depurazione, in accordo con le specifiche tecniche di cui alle disposizioni seguenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del presente Regolamento coincide con i confini geografici del territorio dell'ATO 5 Lazio Meridionale - Frosinone, ovvero con i confini extra territoriali nell'eventualità che il cliente/utente non risieda nell'ATO 5 ma intenda e possa altresì beneficiare del relativo servizio.

2. La completa osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche a qualunque titolo interessate.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono da ritenersi:

1. **acque nere:** le acque utilizzate per le varie attività dell'uomo, derivino esse da insediamenti domestici o industriali;
2. **acque bianche:** le acque meteoriche di dilavamento, quelle provenienti da falde sotterranee ovvero da corsi d'acqua superficiali;
3. **fognatura nera:** sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque nere;
4. **fognatura misto-modulata:** fognatura costituita da un'unica rete convogliante acque nere e acque meteoriche di dilavamento;
5. **scarico:** qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo;

6. **scarico domestico:** scarico proveniente da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivante prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico;

7. **scarico industriale:** scarico proveniente da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali ovvero di produzione di beni che influiscono sulla qualità dello scarico, diverso dallo scarico domestico e dalle acque meteoriche di dilavamento;

8. **scarico assimilabile al domestico:** scarico che presenta caratteristiche qualitative equivalenti allo scarico di cui al punto 6, quello proveniente da imprese e/o attività di cui all'art. 9 comma 7 D.lgs. 258/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

9. **titolare dello scarico :** è la persona fisica o giuridica da cui deriva l'attività originante lo scarico;

10. **impianto di depurazione:** qualsiasi impianto tecnologico che non scarica in fognatura, idoneo alla riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad esso convogliate;

11. **impianto di pre trattamento:** impianto avente la funzione di ridurre il carico inquinante delle acque reflue immesse in fognatura entro i parametri previsti;

12. **pozzetto di campionamento:** manufatto predisposto al controllo qualitativo delle acque reflue scaricate, costituito da un sifone tipo REDY di diametro non inferiore a 160 mm o da uno scolatoio con salto di fondo avente altezza non inferiore a 30 cm.

13. **pozzetto di interfaccia:** manufatto predisposto al contenimento di una ispezione di linea con tappo a vite o di uno scolatoio utilizzato per il collegamento della rete fognaria interna alle condotte di adduzione dei reflui;

14. **allacciamento:** tratto di condotta di ridotte dimensioni che collega il pozzetto di interfaccia alla rete fognaria principale;

15. **cameretta d'ispezione:** manufatto posto lungo la linea fognaria nei punti di confluenza, cambio di direzione o dove necessario alla manutenzione della linea stessa;

16. **fognatura interna:** rete fognaria realizzata dal Cliente in proprietà privata.

Art. 4 Competenze

1. La ATO 5 S.p.A. esercita le proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza in conformità dello Statuto Societario ed in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di Ambito adottato con provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO 5 Lazio Meridionale - Frosinone del 17.05.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ATO 5 S.p.A. ha diretta ed esclusiva competenza sulla realizzazione e sulla gestione delle reti di fognatura nera o mista modulata posizionate sul territorio pubblico e sulla realizzazione delle condotte di allacciamento alla Clientela fino ai confini di proprietà.

Art. 5 Legislazione applicabile

1. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui ai seguenti testi di legge:

- D. lgs. 11 maggio 1999 n° 152;
- D. lgs. 18 agosto 2000 n° 258;
- D.P.R. 20 settembre 1973 n° 962;
- Legge 05 gennaio 1994 n° 36;
- D.M. 30 luglio 1999, tab A sez. 4;
- D.M. 23 aprile 1998.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Adriano Martini



IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA



Art. 6 Attivazione dello scarico

1. L'attivazione dello scarico in fognatura di acque reflue domestiche, industriali o assimilabili alle domestiche, deve intendersi operante dal giorno successivo a quello di emissione dal parere di conformità ovvero dell'autorizzazione da parte di ATO 5 S.p.A.
2. Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è ammesso purchè soddisfatti i valori limite di emissione di cui al D.P.R. 20 settembre 1973 n° 962 ovvero ai valori stabiliti per gli Impianti di Depurazione cui le acque reflue sono convogliate.

Art. 7 Titolarità dello scarico

1. La titolarità dello scarico, così come definita dall'art. 3 comma 9 del presente Regolamento, viene riconosciuta in capo al titolare del misuratore e del contratto di acqua potabile.
2. La titolarità, nell'ipotesi di utenze multiple, viene riconosciuta in capo alla persona fisica del Legale Rappresentante/Amministratore Condominiale, avuto riguardo alle singole unità immobiliari.
3. Ogni variazione che abbia ad intervenire sulla titolarità del misuratore di acqua potabile o del contratto deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'ATO 5 S.p.A.

Art. 8 Proprietà delle opere

1. Sono di proprietà dell'ATO 5, anche se realizzate con parziale o totale contributo da parte del richiedente, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico o di uso pubblico costituenti le opere di fognatura e di allacciamento fino al pozzetto di interfaccia compreso.
2. ATO 5 S.p.A., quale proprietaria delle opere realizzate, si assume anche gli oneri di manutenzione e le responsabilità per danni a cose o persone

eventualmente ad esse imputabili, ma si riserva il diritto di risarcimento dei danni nel caso di guasti o rotture provocate da soggetti terzi.

Art. 9 Esecuzione delle opere

1. ATO 5 S.p.A. provvede con fondi propri ovvero con finanziamenti pubblici alla realizzazione in suolo pubblico delle condotte di allacciamento fino al confine di proprietà; viceversa, sono a carico del Cliente le spese per la realizzazione della rete fognaria interna necessaria all'attivazione dello scarico.

2. ATO 5 S.p.A. serve di norma ciascun lotto con un solo allacciamento realizzato, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, nel tratto più breve fra la condotta pubblica e la privata. Nell'eventualità l'allacciamento venisse richiesto con differente recapito, il maggior costo per la realizzazione è a carico del Cliente, anche se posizionato sul suolo pubblico. Parimenti sono a carico del Cliente le spese per la realizzazione di un secondo allacciamento a servizio di un unico stabile/lotto, oppure in seguito a successiva variazione di destinazione urbanistica del lotto di terreno.

Art. 10 Manutenzione delle opere

1. La manutenzione, la pulizia e quant'altro si renda necessario al mantenimento in efficienza delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata fino al pozzetto di interfaccia compreso, sono a carico del Cliente in capo al quale sussiste conseguentemente la responsabilità del regolare deflusso delle acque e dell'impermeabilità delle condotte.

2. Il Cliente è responsabile di tutti i danni a cose o persone comunque derivanti da imperizia o negligenza ovvero dal mancato rispetto delle norme del presente Regolamento.

3. ATO 5 S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di interruzione del servizio dovuta a guasti o a cause di forza maggiore.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Martini)

ATO 5 S.p.A. invita il Cliente all'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 stabilendo un congruo termine, trascorso il quale provvede d'ufficio ex art. 21.

5. Nell'eventualità che il Cliente intenda realizzare su suolo pubblico una condotta per uso esclusivo, sono a suo carico l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed i relativi adempimenti, le spese di gestione e ogni conseguente responsabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Martini)

Art. 11 Passaggio attraverso proprietà privata

1. Nell'ipotesi il collegamento alla rete fognaria da parte del Cliente non possa essere realizzato se non con il passaggio attraverso la proprietà di terzi, ATO 5 S.p.A. procede, su richiesta specifica del medesimo, secondo le norme in materia di servitù ed espropri per pubblica utilità.

2. Il Cliente che realizza le opere ha l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto eventualmente manomesso sollevando pertanto ATO 5 S.p.A. da qualsiasi responsabilità.

3. ATO 5 S.p.A. procede alla quantificazione del dovuto a titolo di indennizzo per la realizzazione di cui al comma 1.

Art. 12 Allacciamento a quota inferiore al piano stradale

1. La fognatura di ATO 5 S.p.A. può riempirsi fino alla quota del piano stradale; nell'eventualità il sito allacciato alla fognatura sia posto ad una quota inferiore, il Cliente deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti ed inconvenienti causati dalla pressione nella rete fognaria.

2. Nell'impossibilità di far defluire sempre in maniera naturale le acque di scarico, il Cliente ha l'onere di adoperarsi per consentire il sollevamento delle stesse alla fognatura stradale attraverso pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in maniera da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovra-pressione del collettore recipiente.

Art. 13 Strade e piazze private

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche agli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito di zone servite dalla rete di fognatura.
2. I proprietari degli insediamenti di cui al comma precedente ricadenti entro metri cinquanta (50) dalla condotta di ATO 5 S.p.A. devono provvedere, a proprie spese e secondo le prescrizioni di ATO 5 S.p.A. alla canalizzazione di tali strade e piazze private fino alla fognatura.
3. Il progetto di canalizzazione degli scarichi fognari deve essere approvato da ATO 5 S.p.A..

Art. 14 Pozzi neri, fosse biologiche e vasche imhoff

1. E' fatto assoluto divieto al Cliente di utilizzare pozzi neri, fosse biologiche, vasche imhoff ovvero manufatti simili nel caso in cui l'allacciamento avvenga ad una rete di fognatura nera.
2. Nell'eventualità di cui al comma precedente i manufatti preesistenti vengono demoliti o bypassati ovvero messi fuori servizio attraverso disinfezione e riempimento con materiale inerte.
3. ATO 5 S.p.A., in presenza di particolari esigenze tecnico-operative, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di cui al comma 1.

Art. 15 Immissioni vietate

1. E' fatto assoluto divieto di immissione in fognatura di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di sostanze in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici ovvero di sostanze che quali - quantitativamente possano configurarsi come rifiuti solidi.
2. Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti in fognatura, anche se triturati.
3. E' vietato l'utilizzo del proprio allacciamento per un uso diverso da quello approvato ovvero autorizzato da ATO 5 S.p.A.

4. Lo scarico deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete di fognatura e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e degli operatori di ATO 5 S.p.A. addetti alla manutenzione delle reti.

5. Il comportamento omissivo o commissivo che sia causa di un danno alle acque al suolo, al sotto suolo ovvero determini un pericolo attuale di inquinamento ambientale, obbliga colui che lo ha posto in essere al ripristino a proprie spese delle aree inquinate, degli impianti e/o delle condotte dalle quali è derivato il danno.

Art. 16 Acque bianche e assimilate

1. In caso di particolari condizioni piano altimetriche ed al solo fine di ottimizzare il deflusso delle acque reflue, è facoltà di ATO 5 S.p.A. consentire l'installazione di pozzetti di cacciata nei punti iniziali delle reti fognarie.

Art. 17 Acque meteoriche


1. Il Cliente ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte.

2. Ove sia accertato il rischio di inquinamento delle acque di cui al comma precedente ATO 5 S.p.A. può consentire, salvo il rispetto di specifiche prescrizioni, l'immissione delle medesime nella rete di fognatura nera.

Art. 18 Insedimenti temporanei

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti anche nel caso di insediamenti aventi carattere temporaneo.

2. Gli insediamenti di cui al comma precedente devono dotarsi, in accordo con le prescrizioni di ATO 5 S.p.A., di un idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere.



3. Il sistema di cui al comma 2 può coincidere con l'allacciamento definitivo della fognatura ovvero avere carattere provvisorio.

Art. 19 Rilevazione di volumi di scarico

1. In tutti gli insediamenti dove esiste una relazione diretta tra l'acqua utilizzata e lo scarico, quest'ultimo viene assunto pari al 100% dell'acqua utilizzata.

2. Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare in sede istruttoria se l'approvvigionamento idrico avviene autonomamente.

3. Nell'ipotesi di insediamento non abitativo ovvero abitativo il Cliente, con approvvigionamento idrico autonomo, ha l'obbligo di installare, in prossimità di ciascuna fonte di prelievo, a proprie spese ed in accordo con le prescrizioni di ATO 5 S.p.A., uno strumento di misurazione della portata d'acqua prelevata che verrà opportunamente sigillata.

4. Il Cliente di cui ai commi precedenti ha l'obbligo di consentire ad ATO 5 S.p.A. l'accesso all'insediamento durante l'eventuale svolgimento delle attività.


5. Qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulle modalità di approvvigionamento idrico deve essere comunicata per iscritto ad ATO 5 S.p.A. nel termine di trenta (30) giorni.

6. Nell'eventualità non vi sia la relazione di cui al comma 1, il Cliente deve installare a proprie spese ed in accordo con le prescrizioni di ATO 5 S.p.A. un apposito strumento di misurazione della portata scaricata.


Art. 20 Controllo degli scarichi

1. ATO 5 S.p.A. è autorizzata all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)



IL PRESIDENTE
Av. Francesco SCALIA



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Martini)

Il Cliente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di fornire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico ovvero di consentirne l'accesso per il campionamento.

3. I valori limite di emissione di cui al comma 1 non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

4. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati da ATO 5 S.p.A. in accordo con le prescrizioni ex D.lgs. 152/1999 così come integrato dal D.lgs. 258/2000 e successive modifiche ed integrazioni e con le metodiche ufficiali I.R.S.A. (Istituto di Ricerca sulle Acque).

5. ATO 5 S.p.A. ha facoltà di effettuare il campionamento, con motivazione espressa nel relativo verbale, su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto alla rappresentazione dello scarico qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze quali quelle contenute nel procedimento autorizzatorio.

6. Le spese occorrenti per l'effettuazione dei controlli e delle analisi in sede istruttoria sono a carico del Cliente, parimenti nell'ipotesi di successivi accertamenti da parte di ATO 5 S.p.A. che evidenzino un superamento dei valori limite dichiarati.

7. Per particolari e motivate condizioni ATO 5 S.p.A. ha facoltà di imporre l'installazione di idonea strumentazione di controllo, misura e registrazione delle caratteristiche quali-quantitative tipiche dello scarico.

8. Le spese per l'installazione di cui al comma precedente sono a carico del Cliente.

Art. 21 - Esecuzione dei controlli

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla reti fognarie per le acque reflue urbane sono effettuate in esecuzione di apposito ordine di servizio emesso sulla base di un programma predisposto dall'ATO 5 S.p.A. che, in ottemperanza al disposto dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. 152/99,

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco SCALIA

assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

Art. 22 - Modalità di esecuzione delle ispezioni

Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.

Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso, e dopo aver dato inizio all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua, sulla base delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio relativo.

Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.

CAPO TAVOLO GENERALE

Art. 23 - Prelievo dei campioni

La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.

In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell'arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.

Qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelevamento.

Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a 6 litri. Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, le modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.

Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire una ottimale conservazione dello/gli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare.

Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dagli addetti dell'ATO 5 S.p.A. e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.

Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell'insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.

I contenitori sigillati verranno consegnati a cura dell'ATO 5 S.p.A., nel più breve tempo possibile, al laboratorio per le analisi di rito.

Art. 24 - Conservazione dei campioni

Dal momento del prelievo sino alla consegna al laboratorio i campioni sono conservati, a norma IRSA-CNR, refrigerati a 4+/-3°C.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

Art. 25 - Disposizioni operative

L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali) o direttive della Procura della Repubblica nella materia in questione, verrà realizzato tramite appositi ordini di servizio emanati dall'ATO 5 S.p.A..

Art. 26 Inosservanza delle prescrizioni

1. Fatta salva l'applicazione delle norme sanzionate di cui al D. Lgs. 152/1999 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 258/2000, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, ATO 5 S.p.A. procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, nell'ipotesi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente.

TITOLO II - SPECIFICHE DI ALLACCIAMENTO

CAPO I: ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI DOMESTICI

Art. 27 Elaborati di progetto

L'utente presenterà ad ATO 5 la richiesta di allacciamento alla fognatura, specificando che lo scarico rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 comma 6, perché gli venga rilasciata l'autorizzazione per l'imbocco del fognolo privato delle acque di scarico nella fognatura pubblica e nomina sulla stessa domanda il tecnico progettista e direttore dei lavori.

L'utente insieme alla domanda redatta in carta da bollo presenterà la seguente documentazione:

- Elaborati grafici: firmati dal progettista (planimetria della zona in scala 1:5000; la stessa in scala 1:500 con evidenziato il percorso del fognolo privato con i relativi pozzetti e l'imbocco alla fognatura principale; profilo quotato in scala 1:50, nel quale sia specificato il piano più basso da scolare ; particolare del fognolo privato 1:25)
- Relazione tecnica firmata dal progettista (vedere facs simile in allegato 2)
- Documento attestante la proprietà dell'immobile
- Concessione edilizia in sanatoria o licenza di costruzione o domanda di condono con bollo di accettazione del comune
- Se il fognolo, attraversa proprietà private occorre allegare l'autorizzazione dei proprietari dei terreni

Il Gestore provvederà a redigere il preventivo della parte di fognolo su suolo pubblico fino a 60 cm prima della proprietà privata.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marino)

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

L'utente verrà chiamato al pagamento del preventivo e nell'occasione gli verrà rilasciato il nulla osta tecnico all'imbocco della fogna.

Nei tempi previsti dalla carta dei servizi il Gestore realizzerà la parte di fognolo su suolo pubblico e ne darà avviso dell'avvenuta realizzazione all'utente.

L'utente provvederà alla realizzazione della parte di fognolo in proprietà privata ed eseguirà l'allaccio alla parte di fognolo posata dal gestore (vedere indicazioni tecniche in allegato 3).

L'utente dovrà dare comunicazione dell'inizio lavori con tre giorni di anticipo al Gestore per consentire a questo di effettuare il collaudo.

Dopo l'accertamento da parte del Gestore e/o dichiarazione di asseverazione del tecnico incaricato dal cliente che l'imbocco è stato eseguito a regola d'arte ed è in conformità al progetto approvato, verrà rilasciato dal Gestore l'attestato di regolare imbocco in fogna.

Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali il gestore può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente.

arere.

Art. 28 Specifiche tecniche

1. L'immissione dell'allacciamento al collettore fognario di ATO 5 S.p.A. deve avvenire in una cameretta di ispezione stradale.
2. L'allacciamento deve avere un diametro non inferiore a mm.150.
3. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato da prolungarsi fino al tetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(D. AMBROGI)

In caso di ristrutturazione è consentito derogare al prolungamento della ventilazione del sifone fino al tetto, salvo non intervengano sostanziali alterazioni sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi.

4. Le colonne di scarico, cui siano allacciate esclusivamente cucine e lavanderie, possono essere dotate di un pozzetto condensa grassi a monte del sifone.

5. Il collegamento alla rete fognaria di ATO 5 S.p.A. avviene tramite un pozzetto di interfaccia. Il Cliente è custode del mantenimento in efficienza del medesimo posto in proprietà, ovvero della sua accessibilità e visibilità.

Art. 29 Fognatura interna

1. Le condotte di allacciamento alla rete di ATO 5 S.p.A. devono essere il più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro.

2. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a 120 mm. e con adeguata pendenza.

3. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura nera o mista.

4. I materiali usati per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

5. Sono espressamente vietate le canne in terracotta ed i tubi in cemento non rivestiti.

6. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°.

7. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

8. Al fine di consentire una agevole manutenzione della fognatura interna, è consentito al Cliente l'installazione di pozzetti, con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta.

Art. 30 Allacciamento alla fognatura mista e separata

1. Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di condotte di scarico distinte per le acque nere e per le acque meteoriche.
2. Nell'eventualità la rete fognaria di ATO 5 S.p.A. sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono separate fino ai rispettivi recapiti; viceversa, se la rete è di tipo misto, le stesse proseguono distinte fino al pozzetto di interfaccia posto a monte della rete di ATO 5 S.p.A.
3. E' fatto assoluto divieto di immettere le acque bianche nel collettore fognario delle acque nere e viceversa.

Art. 31 Verifica delle opere

ATO 5 S.p.A. ha facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle opere, visite di verifica atte ad accertare la loro rispondenza alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 32 Attivazione della rete fognaria

1. In occasione dell'entrata in funzione di nuove fognature, i sindaci dei comuni associati, di concerto con il Gestore, emaneranno ordinanze specificamente volte allo scopo di:
 - a) sopprimere o risanare pozzi neri o fosse biologiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini;
 - b) fissare i termini per la presentazione delle domanda di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;

c) Imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle

proprietà private igienicamente o funzionalmente non idonee;

disporre l'esecuzione d'ufficio, ed a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere e non realizzate nei termini prescritti.

2. Nell'ipotesi di insediamenti abitativi esistenti ma non ancora allacciati alla fognatura nera, l'Amministrazione Comunale, in accordo con ATO 5 S.p.A., provvede all'emissione e alla notifica dell'invito/ordinanza di allacciamento, utilizzando l'apposito elenco dei civici serviti da derivazione fognaria appositamente fornito da ATO 5 S.p.A., stabilendo altresì un termine per il relativo adempimento.

3. Se l'insediamento risulta essere allacciato ad una preesistente rete di fognatura nera, il Cliente ha l'obbligo di presentare, su invito di ATO 5 S.p.A., e di conseguenza della ristrutturazione e/o attivazione di nuovi tratti, una relazione tecnica sullo stato di fatto della rete interna.

4. Qualsiasi modifica alla rete interna e/o alle opere di allacciamento deve essere immediatamente comunicata per iscritto ad ATO 5 S.p.A., contestualmente ad una nuova richiesta di allacciamento.

5. Le modifiche di cui al comma 3 dovranno sempre avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento fatta salva la possibilità di derogarvi, per casi assolutamente particolari, previo parere positivo di ATO 5 S.p.A., utilizzando la rete esistente, le colonne di scarico per la ventilazione e con l'installazione di un unico sifone al limite di proprietà, assicurando tuttavia l'idoneità dei materiali di cui all'art. 24 comma 4.

6. Nell'ipotesi in cui l'insediamento sia già allacciato alla fognatura ma non ne sia stata ancora avanzata formale richiesta di allacciamento, il Cliente ha l'obbligo di adempiere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di ATO 5 S.p.A.

Art. 33 Asseverazione del Tecnico

1. Il Cliente ovvero il Tecnico abilitato, questi formalmente incaricato, sottoscrive sotto la propria personale responsabilità, la certificazione attestante la rispondenza delle opere realizzate alle specifiche tecniche di cui alle disposizioni del presente Regolamento, trasmette copia del progetto dell'impianto fognario in scala 1:200 o 1:100 con le modalità di cui all'art. 22 richiedendo, contestualmente, il rilascio della dichiarazione di conformità.

2. Il Cliente, ovvero il Tecnico abilitato, di cui al comma precedente risponde della asseverazione secondo la vigente legislazione in materia di dichiarazioni false o mendaci ed uso di atti falsi.

3. ATO 5 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite di verifica al fine di accertare la rispondenza delle opere realizzate alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 34 Rilascio della dichiarazione di conformità

1. In alternativa all'asseverazione di cui all'art. precedente, l'iter di allacciamento si conclude con il rilascio da parte di ATO 5 S.p.A. della dichiarazione di conformità delle opere realizzate.

2. Il rilascio di cui al comma primo, che avviene a seguito di richiesta scritta da parte del Cliente, presuppone la presentazione della domanda di cui all'art. 22, del progetto di cui all'art. 28 comma 1 e l'effettuazione con esito positivo della visita di sopralluogo da parte del personale tecnico di ATO 5 S.p.A..

3. In particolari e giustificate situazioni ATO 5 S.p.A. si riserva la facoltà di rilasciare una dichiarazione di conformità avente carattere provvisorio.

SEGRETERIA GENERALE

CAPO II ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI**Art. 35 Elaborati di progetto**

1. Il Cliente Legale Rappresentante di un insediamento industriale che intenda conferire alla rete di fognatura i reflui provenienti dagli Immobili adibiti alle attività di lavorazione deve presentare la seguente documentazione, in triplice copia redatta da Tecnico abilitato e su supporto informatico, consistente in:

a) Elaborato di cui all'art. 27 comma 1 lettera a), comprensivo di planimetria dell'insediamento da cui risulti:

- progetto dell'impianto fognario in scala 1:200 o 1:100 o in altra scala eventualmente richiesta;
- il tracciato delle singole reti di fognatura interna;
- le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o di depurazione;
- il pozzetto di interfaccia ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura di ATO 5S.p.A.;
- il percorso delle tubazioni di acqua potabile;
- pianta, sezione e schema di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti od eventualmente proposti.

b) Relazione tecnica da cui si evinca:

- la descrizione del ciclo produttivo, dei mezzi tecnici impiegati e della/e lavorazione/i originante/i lo scarico;
- la descrizione del sistema complessivo di scarico;
- la descrizione dei sistemi di pretrattamento utilizzati per il conseguimento dei valori limite di emissione o l'eventuale proposta di installazione;
- la quantità, le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi/reflui di risulta;

la descrizione dei manufatti della rete interna con l'indicazione delle modalità di posa dei materiali utilizzati, delle modalità di posa e dei criteri di dimensionamento;

calcoli idraulici ed igienico-sanitari se richiesti.

2. Copia del contratto intercorrente fra il Cliente e il fornitore che effettua lo smaltimento degli eventuali fanghi/reflui di risulta dev'essere fornita ad ATO 5 S.p.A.

3. Ogni e qualsiasi modifica progettuale abbia ad intervenire dev'esser preventivamente comunicata per iscritto e prodotta in copia ad ATO 5 S.p.A.

Art. 36 Fognatura interna

1. Ogni colonna di scarico delle acque nere in uscita dal fabbricato deve essere dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato da prolungarsi fino al tetto. In caso di ristrutturazione è consentito derogare al prolungamento della ventilazione del sifone fino al tetto, salvo non intervengano sostanziali alterazioni sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi.

2. Le reti interne di acque nere derivanti dall'attività industriale, quelle nere assimilabili allo scarico domestico di cui all'art. 3 comma 8 ovvero quelle bianche, devono essere fra di loro distinte.

3. Le condotte ed i manufatti per lo scarico di cui all'art. 3 comma 8 devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II Capo I del presente Regolamento.

4. Le condotte ed i manufatti per lo scarico di cui all'art. 3 comma 7 devono essere dimensionati alla portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

5. I materiali utilizzati devono essere compatibili con le sostanze caratterizzanti il singolo scarichi, lisci impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

6. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, congiunti di chiusura a perfetta tenuta, idonei a resistere in sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.

7. E' vietato l'utilizzo di canne in terracotta ordinaria e di tubi in cemento non rivestito.

8. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angolatura da 30° a 45°.

9. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro inferiore mentre i passaggi ad un diametro maggiore devono essere realizzati con pezzi speciali.

10. E' richiesta l'installazione di camerette di ispezione ogniqualvolta ciò sia ritenuto conveniente per la corretta gestione dell'allacciamento, evitando nel contempo volumi di ritenzione.

11. Il pozzetto di campionamento e l'eventuale misurazione dello scarico devono essere installati in prossimità del confine di proprietà; ATO 5 S.p.A. ha facoltà di richiedere l'installazione di ulteriori pozzetti di campionamento da posizionarsi a valle di eventuali impianti di pretrattamento ed a monte di eventuali confluenze.

12. Nell'eventualità la rete di ATO 5 S.p.A. sia di tipo misto, le acque bianche dell'area servita possono essere convogliate nel pozzetto di interfaccia a condizione che le medesime non costituiscano motivo di inquinamento a cagione della tipologia di attività svolta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

Art. 37 Impianti di pre trattamento

1. Il conseguimento dei limiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognaio può essere eventualmente perseguito dal Cliente con l'installazione di idonei impianti di pre trattamento.
2. Tali impianti, se installati, devono risultare conformi agli elaborati progettuali di cui all'art.30 comma 1 lettera a), così come previsto dal comma 1 lettera b) del medesimo articolo.
3. Deve in ogni caso essere fornita da ATO 5 S.p.A. copia della dichiarazione di conformità di detti impianti.
4. ATO 5 S.p.A. provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di corto circuitazione dell'impianto, riservandosi la facoltà di prescrivere, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che l'impianto interno venga dotato di vasche di accumulo aventi una capacità di almeno 48 ore di fuori servizio. Tali vasche dovranno essere prontamente attivate nell'ipotesi di fuori servizio delle strutture private ovvero di quelle di ATO 5 S.p.A. In quest'ultimo caso ATO 5 S.p.A. potrà selezionare lo scarico tramite gli organi di intercettazione eventualmente installati.
5. La titolarità degli Impianti di cui ai commi precedenti viene riconosciuta in capo al Cliente medesimo il quale si assume la responsabilità per il loro corretto funzionamento e i relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo altresì a proprie spese allo smaltimento di ogni residuo prodotto.
6. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto ad ATO 5 S.p.A. qualsiasi inconveniente possa costituire motivo di un fuori servizio dell'impianto ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ATO 5 S.p.A. ha facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

8. Il Cliente ha l'obbligo di consentire ad ATO 5 S.p.A. l'accesso al sito dell'impianto per gli opportuni accertamenti

Art. 38 Insedimenti non abitativi

1. Il Cliente deve presentare ad ATO 5 S.p.A. la richiesta di allacciamento alla fognatura, indicando se lo scarico rientra nella fattispecie di cui all'art. 33 comma 8, motivandone la relativa qualifica e corredando la medesima della documentazione di cui all'art. 33.
2. L'Amministrazione Comunale competente, in accordo con ATO 5 S.p.A. provvede, se del caso, a notificare al Cliente di un insediamento assimilabile al domestico il termine entro cui presentare la documentazione richiesta.
3. I manufatti di allacciamento alla fognatura devono essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 30, 31, 32.
4. Il Cliente ha l'obbligo di installare un pozzetto di campionamento ogniqualvolta dall'attività svolta abbia origine uno scarico non identificabile con le acque reflue prodotte da un insediamento domestico.
5. Il manufatto di cui al comma precedente deve essere installato a valle di ogni immissione ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi derivanti dal medesimo insediamento.
6. Le colonne di scarico devono essere individuali.
7. ATO 5 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento le verifiche ed applicare quanto previsto.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**CAPO I: SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE****Art. 39 Allacciamento**

1. Sono a carico del Cliente il pagamento del preventivo di richiesta di allacciamento previsto del presente regolamento comprensivo dei costi delle opere da eseguirsi a cura del Gestore.

Art. 40 Validità temporale dello scarico

1. Il rilascio della dichiarazione di conformità all'attivazione dello scarico di cui all'art.6 commi 1 e 2, eseguito in conformità agli elaborati di cui all'art. 22, si intende di durata quadriennale dal momento del rilascio, tacitamente rinnovabile qualora non intervengano variazioni di cui al comma successivo.

2. Ogni qualsiasi variazione di carattere strutturale e/o di destinazione d'uso che abbia ad intervenire e che determini modifiche quali/quantitative dello scarico presuppone la richiesta di rilascio della dichiarazione di cui all'art. 34 o, in alternativa, della asseverazione di cui all'art. 33.

CAPO II: SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**Art. 41 Acque reflue assimilabili alle domestiche**

1. L'allacciamento alla fognatura da parte del Cliente titolare dello scarico di cui all'art.3 comma 8 non soggetto ovvero soggetto a notifica ex art. 30 comma 2, avviene presentando la documentazione di cui all'art. 27. L'allacciamento avviene in via provvisoria fino alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 ovvero in via definitiva a seguito della asseverazione da parte del Tecnico abilitato di cui

del

all'art. 33 ed al conseguente rilascio della dichiarazione di conformità da parte di ATO 5 S.p.A..

ATO 5 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, secondo le modalità di cui all'art.20, visite di controllo atte ad accertare la conformità dello scarico ai valori limite di cui al comma precedente.

3. Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma precedente determina la qualifica dello scarico come scarico di acque reflue industriali comportando, in seconda istanza, l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente legislazione in materia.

Art. 42 Condizioni di assimilabilità

1. L'assimilabilità viene riconosciuta alle acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle di cui all'art. 3 comma 6, ovvero alle acque reflue di cui all'art.28 comma 7 D. lgs. 152/1999 così come modificato dall'art. 9 comma 7 D. lgs. 258/2000 e successive modifiche e integrazioni.

2. La qualifica di cui all'art. 3 comma 8 viene altresì riconosciuta da ATO 5 S.p.A. allo scarico di acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, risulti caratterizzato da parametri contenuti entro i limiti di cui alle tabelle dell'allegato 1.

Art. 43 Assimilabilità dello scarico industriale

1. Le acque di scarico provenienti da processi industriali sono ammesse in fognatura a condizione che le medesime presentino caratteristiche qualitative compatibili con la funzionalità delle strutture di ATO 5 S.p.A. deputate allo stoccaggio e al convogliamento delle acque reflue.

Art. 44 Autorizzazione allo scarico

1. La presentazione degli elaborati progettuali di cui all'art. 30, rispettosi delle specifiche tecniche di allacciamento di cui al Titolo II, capo II del

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Martini)

Regolamento, deve essere accompagnata dalla domanda di autorizzazione allo scarico, redatta su apposito stampato a firma del Legale Rappresentante, dalla quale risultino.

- a) dati identificativi del Legale Rappresentante, dell'insediamento industriale e dell'unità industriale originante lo scarico;
- b) gli estremi catastali dell'area sulla quale insiste l'insediamento;
- c) la fonte di approvvigionamento idrico, specificando le caratteristiche dello strumento di misura utilizzato nel caso l'approvvigionamento avvenga autonomamente;
- d) il quantitativo medio annuale di acque da prelevare;
- e) la descrizione del sistema complessivo di scarico;
- f) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
- g) lo strumento utilizzato per la misurazione del flusso degli scarichi;
- h) il sistema depurativo utilizzato per il conseguimento del rispetto dei valori limite di emissione;
- i) i provvedimenti da adottarsi nell'eventualità di un disservizio o emergenza.

2. La descrizione di cui al comma 1 lettera f) deve essere supportata da un certificato di analisi rilasciato da un Laboratorio accreditato, di cui deve esserne rilasciata copia ad ATO 5 S.p.A. e del cui contenuto il Legale Rappresentante si assume la responsabilità. Su richiesta scritta del Cliente ed a suo carico, l'effettuazione dei controlli qualitativi può essere demandata ad ATO 5 S.p.A..

3. ATO 5 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento verifiche e campionamenti atti ad accertare la rispondenza dei valori dichiarati ai limiti di emissione.

4. L'attivazione dello scarico, subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, viene consentita da ATO 5 S.p.A. previa verifica tecnica di

- alla quale rispondenza ai valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 ovvero ai valori limite stabiliti per gli impianti di depurazione
5. ATO 5 S.p.A. può concedere deroghe, anche in senso meno restrittivo, al valori limite di cui al comma 4 riferiti ai parametri 6 - 13.
6. La richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti deve altresì essere avanzata dal Cliente Titolare di un insediamento Industriale già allacciato alla fognatura ma non formalmente autorizzato.
7. Il termine di presentazione della richiesta di cui al comma 6 è di 60 giorni dalla notifica di ATO 5 S.p.A.
8. Su richiesta scritta del Cliente ATO 5 S.p.A. può procedere alla progettazione, realizzazione, al collaudo definitivo ed al rilascio dell'autorizzazione allo scarico secondo le specifiche di cui all'art. 35.
9. Le spese per l'effettuazione di cui al comma precedente sono a carico del Cliente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marini)

Art. 45 Validità dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 44, comma 4, si intende di durata quadriennale dal momento del rilascio stesso; un anno prima della scadenza il Cliente ne deve chiedere per iscritto il rinnovo.
2. Ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità/quantità delle acque reflue scaricate, ovvero sulla identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto ad ATO 5 S.p.A.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Cliente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.

TITOLO IV - ASPETTI CONTRATTUALI E TARIFFARI

Art. 46 Stipula del contratto

Il regolare esperimento delle attività ovvero delle formalità di cui al Titolo II e Titolo III del presente Regolamento costituisce presupposto legittimante per la stipula del contratto con il Cliente di cui all'art. 7.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marini)

Art. 47 Parametri contrattuali

1. La determinazione della tariffa da applicare al Cliente titolare della autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, avviene sulla base di quanto dal medesimo dichiarato e prodotto in sede di istruttoria e/o successivamente rilevato da ATO 5 S.p.A. in sede di controllo, inerente i seguenti parametri contrattuali:

- a) Q(portata);
- b) COD(richiesta chimica di ossigeno);
- c) TKN(azoto totale);
- d) P TOT. (fosforo totale).

Ulteriori sostanze potranno essere prese in considerazione e assunte a parametri contrattuali di riferimento qualora eccedenti i limiti di emissione previsti ovvero ritenuti significativi da ATO 5 S.p.A.

2. I parametri di cui al comma precedente sono riferiti alla portata/concentrazione media oraria, massima istantanea su un campione medio di 15 minuti e annua.

3. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto ad ATO 5 S.p.A. qualsiasi variazione di carattere quali/quantitativo abbia ad intervenire sui parametri di cui al comma 1.

4. E' fatta salva la facoltà per ATO 5 S.p.A. di effettuare in qualsiasi momento i controlli e verifiche di cui all'art. 20.

Art. 48 La tariffa

1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione viene determinata dall'AATO 5, anche in misura differenziata, in accordo con le vigenti disposizioni di legge.

2. Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti i Clienti di ATO 5 S.p.A., a prescindere dal titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzazione della rete fognaria.

3. La tariffa è composta dal corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura, da quello dovuto per il servizio di depurazione e della relativa imposta sul valore aggiunto.

Qualora l'utente usufruisca anche del servizio di acquedotto, la tariffa dovuta è quella del servizio idrico integrato.

4. La quota relativa al servizio di depurazione è sempre comunque dovuta quando è in funzione un impianto di Depurazione terminale, nel caso in cui la fognatura ricevente lo scarico ne sia sprovvista, ovvero nel caso in cui l'impianto di Depurazione non raccolga tutte le acque di scarico provenienti dagli insediamenti compresi nel territorio servito o il medesimo non sia temporaneamente attivo.

Art. 49 Tariffa per scarichi industriali

1. Il Cliente titolare di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è tenuto al pagamento di una tariffa annua.

Il Cliente è tenuto alla presentazione della denuncia della quantità/qualità delle acque che intende scaricare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. ATO 5 S.p.A. procede, sulla base di quanto denunciato, alla liquidazione della tariffa supportata dalla lettura del misuratore d'acqua potabile e/o del misuratore del refluo.



Mandataria

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco SCALIA

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

In casi particolari e comprovati che non diano luogo a scarichi in rete, non 40
ATO 5 S.p.A. ha facoltà di procedere ad una forfetizzazione dei procedi
consumi.

Art. 50 Tariffa per scarichi domestici o assimilabili

- 1. Per il servizio di raccolta, convogliamento e depurazione di acque reflue domestiche o assimilabili, la tariffa applicata è quella approvata dall'AATO.
- 2. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico avvenga in modo autonomo, il Cliente deve presentare ad ATO 5 S.p.A. entro il 31 dicembre dell'anno precedente al rilevamento, una denuncia relativa al volume d'acqua prelevato.
- 3. La riscossione della tariffa di cui alle precedenti disposizioni avviene con modalità previste per la Clientela di acquedotto.

Cacec

Mandataria

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco SCALIA

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Contenzioso

1. La omessa o ritardata denuncia di cui all'art.44 comma 2 comporta l'applicazione di una penalità stabilita nel singolo contratto.

2. Il mancato pagamento della tariffa di cui all'art. 42 e ss. nel termine massimo di 90 giorni dalla richiesta da parte di ATO 5 S.p.A. costituisce inadempimento contrattuale legittimante la decadenza del rilascio della dichiarazione di conformità all'allacciamento ovvero dell'autorizzazione allo scarico. La decadenza viene comunicata per iscritto da ATO 5 S.p.A. al Cliente titolare dello scarico, fermo restando il pagamento di quanto dovuto comprensivo degli eventuali interessi moratori al tasso bancario corrente, senza necessità per ATO 5 S.p.A. di procedere alla preventiva costituzione in mora del debitore.

Art. 52 Foro competente

1. Per ogni controversia abbia a sorgere tra le parti in dipendenza del rapporto contrattuale in essere è esclusivamente competente il Foro di Frosinone.

**TITOLO VI- RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE,
CONVOGLIATI MEDIANTE AUTOBOTTE O ALTRI MEZZI
MOBILI, AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE TERMINALI DI
PUBBLICA FOGNATURA DEL GESTORE (ART. 36 D.LGS
N.152/99 COMMA 3)**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Abrini)

Art. 53 Campo di applicazione

Il Titolo VI del presente Regolamento norma il conferimento di rifiuti costituiti da acque reflue così come regolamentati dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art.36 del D.Lgs n.152/99, ovvero rifiuti liquidi provenienti da attività domestiche o industriali di cui alla legge n.36 del 5 gennaio 1994, convogliati mediante mezzi mobili agli impianti di depurazione terminali di pubblica fognatura del Gestore aventi adeguata capacità depurativa.

Lo scarico di rifiuti costituiti da acque reflue mediante mezzi mobili in pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, dà origine ad uno scarico in un corpo ricettore (acque superficiali, mare, suolo, sottosuolo) disciplinato dal comma 3 dell'art.36 del D.Lgs 152/99 e dalle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, pertanto tale scarico dovrà essere conforme alle prescrizioni del presente Regolamento e alle altre prescrizioni emanate dall'azienda in qualità di gestore del Servizio di Fognatura, Collettamento e Depurazione nell'area di competenza.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento i rifiuti liquidi ed i rifiuti costituiti da acque reflue non idonei ad un trattamento di depurazione (da destinare mediante mezzi mobili alle operazioni di smaltimento e/o recupero, previsto negli allegati B e C del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22).

Art. 54- Tipologia liquami e/o rifiuti speciali liquidi da trattare

Possono essere conferiti presso gli impianti liquami e/o rifiuti speciali liquidi, di qualunque provenienza civile od industriale, purché compatibili con il

processo biologico dell'impianto di depurazione ed il cui scarico sia stato preventivamente autorizzato dalla Società di gestione, con la tassativa esclusione di rifiuti tossico-nocivi e di liquami e/o rifiuti speciali liquidi inibenti il processo biologico di depurazione.

Periodicamente, e comunque con un limite minimo di n.2 al mese devono essere fornite dalla ditta conferente le analisi del liquame e/o rifiuto speciale liquido da scaricare.

In caso di discordanza fra i valori rilevati dal laboratorio incaricato dalla ditta conferente e quelli rilevati dal laboratorio del gestore dell'impianto di depurazione, valgono in ogni caso quest'ultimi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Martini)

Art. 55 - Autorizzazioni al trattamento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi

Ogni trattamento di liquame e/o rifiuto speciale liquido deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da ATO 5 S.p.A., sentito il parere del gestore dell'impianto di depurazione comprensoriale.

Per la richiesta di autorizzazione allo scarico la Ditta o Ente Conferente dovrà compilare l'apposita modulistica presso la sede di ATO 5 S.p.A..

Alla richiesta di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia autentica di tutte le autorizzazioni che la ditta conferente possiede (trasporto, ecc...), specialmente per i liquami e/o rifiuti speciali liquidi di cui all'oggetto della richiesta;
2. estremi di tutti i mezzi utilizzati per il trasporto dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi (numero di targa, capacità reale dell'autobotte o del semirimorchio o di altro mezzo speciale) e nominativi del personale conduttore;
3. copia delle ultime due denunce annuali presentate alla competente Amministrazione Provinciale dei quantitativi trasportati e smaltiti negli

aceca

Mandataria

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

quale viene per tre anni precedenti a quello nel quale viene presentata la richiesta di autorizzazione allo scarico;

4. Dichiarazione in bollo, autenticata ai sensi della legge n.15/1968, con cui la Ditta Conferente, il Legale Rappresentante della Ditta Conferente che richiede l'autorizzazione allo scarico dichiara:

- * che la ditta è in regola con tutta la normativa vigente e possiede tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento della sua attività ed in particolare per il trasporto di liquami e/o rifiuti speciali liquidi che sarà eseguito nel rispetto di tutta la normativa statale e regionale;
- * che la ditta si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, di eventuali danni e/o inquinamenti provocati dal liquame e/o rifiuto speciale liquido da essa scaricato all'impianto di depurazione;
- * che la ditta ha stipulato con una primaria Compagnia di Assicurazioni la polizza n° del avente validità dalle ore 24 del alle ore 24 del (di cui si allega copia), per la copertura di eventuali danni fino alla concorrenza di £, sia all'impianto di depurazione che derivanti dallo scarico di quest'ultimo a seguito delle eventuali negative ripercussioni causate dal liquame da essa scaricato, nell'ambiente e/o nel corpo ricettore.

La richiesta di autorizzazione allo smaltimento dovrà essere inviata ad ATO 5 S.p.A. che effettuate le indagini, verifiche, controlli ed analisi che risulteranno nell'apposito spazio riservato nel modulo di richiesta o qualsiasi altro controllo che la stessa riterrà necessario al fine di tutelare il processo biologico dell'impianto di depurazione.

Oltre a quanto sopra, ATO 5 S.p.A. fisserà le quantità massime di trattamento e le modalità di conferimento, fermo restando il diritto di poter campionare in qualsiasi momento e senza preavviso il liquame e/o rifiuto speciale scaricato dalla Ditta Conferente. I costi di campionamento e di analisi saranno a carico della Ditta Conferente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marini)

**Art. 56 - Priorita' di trattamento liquami e/o rifiuti speciali liquidi
conto terzi**

La Ditta Conferente che effettua la richiesta di autorizzazione allo scarico, ottenuta la stessa, deve, per necessita' operative, indicare entro il giorno di mercoledi' di ogni settimana la quantita' di liquami e/o rifiuti speciali liquidi che prevede di conferire nella settimana successiva.

Entro il giorno di venerdi' di ogni settimana il Responsabile della Conduzione dell'impianto di depurazione comunicherà alla ditta conferente il quantitativo che essa potrà conferire nella settimana successiva.

Il limite massimo giornaliero di smaltimento che l'impianto di depurazione può sopportare, sarà diviso nei vari conferimenti di liquami e/o rifiuti speciali liquidi autorizzati e sarà determinato di volta in volta dal Tecnico Responsabile a suo esclusivo ed insindacabile giudizio.

Art. 57 - Controlli analitici e amministrativi

La Ditta Conferente, prima di effettuare le operazioni di scarico dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi, deve consegnare agli addetti alla gestione dell'impianto di depurazione, la bolla di accompagnamento, nella quale deve essere indicato il quantitativo e gli estremi del produttore del liquame e/o rifiuto speciale liquido. Tale bolletta, con eventuali tagliandi di pesatura, sarà conservata con i registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ronchi n.22/97 (dall'art. 38 della L.R. 16.04.1985, n. 33, dal DPR 10.09.1982, n. 915, dalla L. 09.11.1988, n. 475 ed altra normativa vigente).

Da ogni autobotte verrà prelevato un campione di liquame e/o rifiuto speciale liquido per il successivo controllo, che verrà sigillato e conservato con la massima cura, sotto la responsabilita' del Responsabile della Conduzione dell'impianto di depurazione.

Se il liquame e/o rifiuto speciale liquido proviene da insediamento produttivo deve essere preventivamente consegnato il certificato di analisi, almeno 3 gg lavorativi prima dello scarico.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marini)

Nell'impianto verranno eseguite in tempo reale, le analisi di 1° controllo, per verificare l'assimilabilità al ciclo depurativo degli scarichi effettuati, suddividendo gli scarichi del mattino da quelli del pomeriggio.

Art. 58 - Contributo di smaltimento liquami e/o rifiuti speciali liquidi

Sono soggetti a contributo per il trattamento tutti i liquami e/o rifiuti speciali liquidi che vengono conferiti all'impianto di depurazione mediante autobotte e/o mezzi speciali, con la sola esclusione del liquame che arriva all'impianto dalla fognatura pubblica.

I prezzi applicati per il trattamento saranno stabiliti in base alla quantità e qualità di liquame e/o rifiuto speciale liquido da smaltire.

I prezzi potranno essere adeguati a discrezione di ATO 5 S.p.A.

La fatturazione avrà cadenza mensile; il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito mediante R.B. 30 gg data fattura. In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi dal 31° giorno dall'emissione della fattura pari all'1,8 % mensile.

Art. 59 - Penali, sospensioni e divieto di smaltimento

Nel caso la Ditta Conferente non ottemperi a quanto previsto dal presente Regolamento, sarà applicata automaticamente una penale da £ 500.000 a £ 1.000.000, salvo maggior danno, se la violazione alle norme non abbia in nessun caso danneggiato il processo depurativo dell'impianto.

Nel caso la Ditta Conferente abbia conferito un liquame e/o rifiuto speciale di qualità difforme da quello per la quale era stata autorizzata, e che il trattamento di quest'ultimo comporti ulteriori costi di smaltimento, la ditta conferente sarà diffidata immediatamente dal Responsabile della Conduzione dell'impianto di depurazione e successivamente dovrà essere applicata una penale pari al doppio dell'effettivo prezzo di trattamento applicato per quel tipo di liquame e/o rifiuto speciale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Adriano Marini)

Nel caso la Ditta Conferente abbia conferito un liquame e/o rifiuto speciale liquido non compatibile e/o classificato come tossico o nocivo; il Tecnico Responsabile dell'impianto di depurazione, non appena in possesso delle analisi che confermino tale situazione, e quindi che dimostrino un conferimento non autorizzato, sospenderà immediatamente qualsiasi conferimento da parte della Ditta Conferente responsabile; successivamente dovrà avvisare gli Enti interessati ed inviare alla ditta una nota spese relativa all'eventuale disinquinamento od alla normalizzazione dell'impianto di depurazione.

Oltre a quanto sopra verrà applicata una penale pari al triplo del prezzo massimo di smaltimento dei rifiuti speciali moltiplicata per il quantitativo di liquame e/o rifiuto speciale liquido fino a quel momento conferito dalla ditta.

Quando una ditta già diffidata dovesse subire una seconda diffida, scatta automaticamente la sospensione dei conferimenti per un periodo da 30 a 90 giorni consecutivi secondo la gravità dei fatti; nel caso si arrivasse alla terza diffida, alla ditta sarà vietato conferire qualsiasi tipo di liquame e/o rifiuto speciale liquido fino a data da destinarsi.

Dopo una penale per non aver ottemperato alle norme del regolamento, senza aver danneggiato il processo depurativo, scatta automaticamente una diffida.

Sono fatte salve tutte le azioni legali che sono previste e dalle normative vigenti in materia di inquinamento.

Art. 60 - Sospensione ricevimento scarichi

Il Responsabile della Conduzione dell'impianto di depurazione potrà in qualsiasi momento senza preavviso ed a sua totale discrezione, per qualsiasi motivo, interrompere lo scarico dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi oggetto del presente Regolamento.

Nessun indennizzo sarà dovuto alle ditte convenzionate per l'interruzione degli scarichi di cui sopra.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Maffei)

Art. 61 - Orario di ricevimento

Lo scarico dei liquami presso gli impianti di depurazione autorizzati potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti da ATO 5

S.p.A.



- Mandataria

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 63 - Rinvio alla normativa vigente

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative al sistema sanzionatorio si rinvia alla normativa vigente per tempo.

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano MARIU)



aceea

- Mandataria

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

**ALLEGATO 1 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER LO
SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE
DOMESTICHE**

UFFICIO GENERALE


Numero paragrafo	Sostanze	Unità di misura	Scarico in Fognatura (*)	Pubblica
1.	PH		5,5 - 9,5	
2.	Temperatura	° C	(1)	
3.	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	
4.	Odore		Non deve essere causa di molestie	
5.	Materiali grossolani		assenti	
6.	Solidi sospesi totali (2)	Mg/L	≤ 200	
7.	BOD ₅ (Come O ₂) (2)	mg/L	≤ 250	
8.	COD (Come O ₂) (2)	mg/L	≤ 500	
9.	Alluminio	mg/L	≤ 2,0	
10.	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	
11.	Bario	mg/L	-	
12.	Boro	mg/L	≤ 4	
13.	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	
14.	Cromo totale	mg/L	≤ 4	
15.	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20	
16.	Ferro	mg/L	≤ 4	
17.	Manganese	mg/L	≤ 4	
18.	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	
19.	Nichel	mg/L	≤ 4	
20.	Plombo	mg/L	≤ 0,3	
21.	Rame	mg/L	≤ 0,4	
22.	Selenio	mg/L	≤ 0,03	
23.	Stagno	mg/L		
24.	Zinco	mg/L	≤ 1,0	
25.	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0	
26.	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3	
27.	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤ 2	
28.	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤ 2	
29.	Solfati (come SO ₄)	mg/L	≤ 1000	
30.	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200	
31.	Fluoruri	mg/L	≤ 12	
32.	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	
33.	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	≤ 30	
34.	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	
35.	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 30	
36.	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 40	
37.	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10	
38.	Fenoli	mg/L	≤ 1	
39.	Aldeidi	mg/L	≤ 2	
40.	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4	

41.	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,2
42.	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4
43.	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44.	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	mg/L	≤ 0,05
45.	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46.	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01
47.	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48.	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49.	Solventi clorurati	mg/L	≤ 2
50.	Escherichia coli ⁽⁴⁾	mg/L	
51.	Saggio di tossicità acuta ⁽⁵⁾		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA




ATOS - FROSINONE S.P.A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



PROVINCIA di FROSINONE
Segreteria Tecnico Operativa A.T.O. N. 5

Copia conforme all'originale, depositato
agli atti di questo S.T.O. Si compone di
n. 78 Fogli e si rilascia in carta.....
.....A richiesta
di Ufficio
Frosinone li 26-6-2003
Il Dirigente




IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

